

Lavorare all'estero in Paesi dell'Unione europea

Le normative dei vari sistemi previdenziali nazionali dell'Unione Europea sono coordinate dalla normativa comunitaria, in modo da garantire la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei lavoratori migranti e l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini europei.

I principi fondamentali della normativa comunitaria che si applicano ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità sono i seguenti:

- parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
- mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato (esportabilità delle prestazioni);
- totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, al fine di consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;
- unicità della legislazione applicabile.

La normativa comunitaria, che ha la sua fonte nei [Regolamenti comunitari](#), si applica ai seguenti soggetti:

- cittadini di uno Stato membro;
- apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti;
- superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri.

La regolamentazione comunitaria è destinata in generale, alle persone attive ed inattive (come, ad esempio, i lavoratori, gli studenti, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro.

La regolamentazione comunitaria dal 1° maggio 2010

Fino al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi [Regolamenti comunitari](#), le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell'Unione europea sono state costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972.

Dal 1° maggio 2010, i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, sono stati sostituiti dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

I nuovi regolamenti comunitari nn. 883/2004 e 987/2009 sono applicabili:

- ai 28 Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
- alla Svizzera;
- a Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Stati SEE).

I regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1231/2010.

I nuovi regolamenti sono stati oggetto anche di decisioni da parte della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (vedi [Decisioni commissione amministrativa](#)).

Il regolamento n. 883/2004 si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (vedi anche sezione [Prestazioni pensionistiche in regime comunitario](#)), le prestazioni di pensionamento anticipato, le prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni familiari, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali e gli assegni in caso di morte.

I principi fondamentali dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale sono, in linea di massima, gli stessi dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72; infatti, numerose disposizioni sono state confermate. Il nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali, che deve tener conto delle caratteristiche proprie delle legislazioni dei singoli Stati, rafforza gli obblighi di cooperazione tra gli organismi degli Stati membri ed evidenzia la necessità di una più accurata e precisa informazione da fornire agli interessati.

Tra i principali cambiamenti previsti dal regolamento n. 883/2004 vanno sottolineati in particolare:

- una maggiore tutela dei diritti delle persone a seguito dell'estensione degli ambiti di applicazione "ratione personae" e "ratione

- materiae”;
- l'applicazione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro, comprese le persone inattive;
 - l'estensione dei settori di sicurezza sociale soggetti al coordinamento, i quali comprendono le legislazioni in materia di pensionamento anticipato - cui, peraltro, non è applicabile il principio della totalizzazione - e di "paternità assimilate" alla maternità;
 - l'inserimento di una specifica disposizione che prevede l'assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti;
 - la modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione ed il mantenimento per un certo periodo (tre mesi aumentabili fino ad un massimo di sei) del diritto alle prestazioni per disoccupazione per la persona che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione;
 - la semplificazione delle procedure per il pagamento delle prestazioni per disoccupazione spettanti alle persone che si recano in un altro Stato membro dell'Unione europea in cerca di occupazione;
 - la razionalizzazione delle norme sulle prestazioni familiari;
 - l'introduzione del principio di buona amministrazione;
 - la velocizzazione e la semplificazione delle procedure di lavorazione delle pratiche attraverso la costituzione di un sistema europeo di scambi telematici dei dati tra gli organismi degli Stati membri.

Le nuove norme, in particolare, modificano parzialmente i criteri in base ai quali determinare la legislazione nazionale applicabile, comportano alcuni cambiamenti in materia pensionistica, contengono nuove disposizioni in materia di prestazioni familiari, malattia, maternità, disoccupazione e recuperi di contributi e prestazioni indebitamente erogate.

Esse prevedono, altresì, l'applicazione provvisoria di una legislazione e la concessione provvisoria di prestazioni. Le procedure provvisorie, unitamente al rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni ed all'obbligo di una precisa informazione all'utenza, danno alle persone interessate la certezza di potersi rivolgere utilmente, in qualsiasi momento, ad un determinato organismo al fine di esercitare i propri diritti, anche quando non risulti immediatamente chiaro quale sia lo Stato membro competente.